



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI  
SEZIONE TERZA CIVILE**

**IL GIUDICE**

letti gli atti di cui al procedimento n. VVVV/XVI e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del VII.I.XX;

rilevato preliminarmente, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., che il procuratore di parte attrice ha formulato per la prima volta nella memoria *ex* art. 183, comma 6, n.1, domanda per il risarcimento del danno da lesione del cd. consenso informato, domanda che parrebbe nuova per *causa petendi* (inadempimento di obblighi informativi) e potenzialmente anche per *petitum* (lesione del diritto all'autodeterminazione), nel raffronto con le istanze di risarcimento del danno biologico tempestivamente formulate;

considerato in subordine, ove pure fosse superata la superiore questione, che la liquidazione di quel danno parrebbe piuttosto esigua alla stregua del materiale istruttorio fin qui raccolto, potendo al più importare un plausibile aumento del 15-20% a titolo di "personalizzazione" del danno biologico, ovvero la liquidazione di una somma equitativamente determinata in ipotesi di mera lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr. Cass. civile, sez. III<sup>^</sup>, 11/11/2019, n. 28985);

considerato poi che le conclusioni rese dal nominato CTU – raggiunte con ragionamento scientificamente corretto e logicamente coerente - hanno sensibilmente ridotto l'area del danno risarcibile, lasciando emergere: *a*) l'insussistenza del danno biologico permanente, stante il difetto del nesso di causalità tra lesione prodotta durante l'intervento (lesione vescicale) e patologia indicata quale conseguenza permanente di tale lesione (disfunzione vescicale), vista vieppiù la collocazione e la lieve entità della lesione medesima, nonché il quadro clinico dell'attrice al tempo delle dimissioni e delle successive visite di controllo (i referti medici palesano una regolare funzionalità urinaria), dovendo i disturbi urinari sopravvenuti verosimilmente ricondursi alla complessiva storia clinica di tale paziente (sottoposta a tre interventi di chirurgia pelvica e con aderenze addominali), nonché all'attuale condizione di menopausa dell'attrice; *b*) l'assenza di colpa professionale del medico convenuto (che ha eseguito il solo trattamento chirurgico, restando estraneo alla diagnosi e alla pertinente scelta terapeutica) per violazione delle *leges artis* o dei protocolli medico-sanitari, rientrando la lesione vescicale tra le complicanze prevedibili dell'intervento di miomectomia, non sempre evitabili, soprattutto in casi di particolare difficoltà tecnica come quello in esame (sia per la menzionata storia clinica dell'attrice sia per la peculiare sede anatomica del mioma, che imponeva lo scollamento della vescica dall'utero ai fini della sua rimozione) e avendo, peraltro, il medico correttamente gestito la complicanza, sia chirurgicamente (lesione riconosciuta inter-operativamente e riparata con un risultato nel complesso soddisfacente), sia nella degenza post-operatoria e nelle visite di controllo. Tanto incrinerebbe la possibilità di

affermare ragionevolmente una responsabilità del convenuto *ex art.* 2043 c.c. (anche inerente il danno biologico temporaneo); *c)* l'esistenza di talune imprecisioni diagnostiche (numero e dimensioni dei miomi) e di un evidente errore nella scelta terapeutica, per l'inadeguatezza - secondo i protocolli e le buone pratiche cliniche - del trattamento chirurgico della fibromatosi uterina al caso di specie, la dimensione del mioma, l'assenza di sintomi clinici e di dubbi sulla natura benigna della tumefazione, l'amenorrea prodromica alla menopausa dell'attrice, la sua pregressa storia clinica e le aderenze addominali pelviche diagnosticate, che rendevano rischioso l'intervento chirurgico;

ritenuto che, a fronte di simili premesse, potrebbero al più residuare margini per la risarcibilità del solo danno biologico temporaneo (essendo l'omessa risposta del CTU ai quesiti nn. 3-6 dell'ordinanza del VIII.I.XIX giustificata dall'esclusione del danno biologico permanente, il che rende superfluo ogni ulteriore chiarimento) e che quindi opportuno sarebbe il tentare la conciliazione della controversia, al fine di contenere l'alea del giudizio, come appena tratteggiata, e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

vista pure la richiesta di ordinanza *ex art.* 185 *bis* c.p.c., formulata a verbale d'udienza dal procuratore dei convenuti;

considerato che la definizione transattiva delle controversie, in sede giudiziale ovvero mediante ADR, è stata fortemente incentivata dalle riforme processuali degli ultimi anni (che hanno introdotto l'istituto della mediazione civile e commerciale, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato D.lgs n.28/2010, e gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.), per la sua idoneità a promuovere un modello di giustizia maggiormente partecipativa, slegata da forti rigidità procedurali e rispondente a profili di opportunità ed economia processuale, nonché a esigenze più squisitamente deontologiche;

ritenuto possibile formulare, su questa base, una proposta conciliativa avvalendosi da un lato dell'espletato accertamento peritale d'ufficio, e dall'altro dell'adesione consolidata, nella materia in esame, dell'intestato Tribunale alle Tabelle di Milano sul danno non patrimoniale, aggiornate nei valori (il cui impiego in sede liquidativa è stato riconosciuto congruo anche dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. VI<sup>a</sup> Sez. Civ., ordinanza 14.1.2013, n. 134, e Cass. 7.6.2011, n. 12408) e già ricomprendenti la componente prettamente soggettiva della sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione standardizzata, e salva la valutazione caso per caso della possibilità di un'ulteriore personalizzazione del danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 06/03/2014, n. 5243);

#### **P.Q.M.**

- In via principale, invita le parti a prendere posizione, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sulle questioni processuali rilevate d'ufficio;

- in via subordinata e nelle more del rinvio, visto l'art. 185 *bis* c.p.c.,

#### **PROPONE ALLE PARTI**

a fini conciliativi, il pagamento, a favore dell'attrice e a carico della Azienda Ospedaliera BETA, della somma a titolo risarcitorio determinata come segue:

- Invalidità temporanea assoluta nella misura riconosciuta dal CTU (6 giorni) liquidata in applicazione dei parametri stabiliti dalle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità;

- Invalidità temporanea parziale al 50% nella misura riconosciuta dal CTU (7 giorni) liquidata in applicazione dei parametri stabiliti dalle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità;

- Aumento in chiave di cd. "personalizzazione del danno", quale ulteriore danno morale per il possibile *vulnus* del diritto all'autodeterminazione di parte attrice, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa attorea, nella misura omnicomprensiva, che può stimarsi equa in ottica conciliativa, del 15%;

la compensazione della metà delle spese di lite tra le parti, con condanna della Azienda Ospedaliera BETA a rifondere il residuo 1/2 di tali spese all'attrice da conteggiarsi ex DM n. 55/2014 valore del conciliato e per le fasi processuali svolte, nonché costi della CTU da ripartirsi fra le parti in quota eguale;

### **CONCEDE ALLE PARTI**

termine per il raggiungimento di un accordo conciliativo sulla base della presente proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

### **RINVIA**

all'udienza del XX.IX.XX ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. nonché per la verifica del bonario componimento, invitando i procuratori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze processuali della presente proposta conciliativa e di far comparire le parti stesse e/o loro procuratori autorizzati a transigere per la data fissata per il prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, VIII.II.XX

IL GIUDICE  
D.SSA MMMM

*\*Ordinanza redatta con la collaborazione della dott.ssa GGGG, Mot nominata con D.M. III.I.XX.*